

CONVENZIONE - QUADRO TRA IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA PER L'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SISMICA E VULCANICA SUL TERRITORIO NAZIONALE, DI CONSULENZA TECNICO - SCIENTIFICA E DI STUDI SUI RISCHI SISMICO E VULCANICO (Triennio 2007 - 2009).

Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO Roma
Protocollo Generale - E
N. 0001579
Roma, 13/04/2007

L'anno duemilasette, il giorno 11 del mese di Aprile

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, con sede in Roma, Via Ulpiano n. 11 (C.F. 97018720587), di seguito "Dipartimento", nella persona del Prof. Mauro DOLCE, Direttore dell'Ufficio valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico e attività ed opere post-emergenza, delegato alla stipula della presente Convenzione - Quadro con decreto n. 1096 del 14.03.2007

e

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (C.F. 06838821004), con sede in Roma - Via di Vigna Murata, 605, di seguito "INGV", nella persona del Prof. Enzo BOSCHI in qualità di Presidente pro tempore dell'Istituto stesso.

PREMESSO

che, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'attuazione delle attività di Protezione Civile, le strutture nazionali e locali di Protezione Civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;

che, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, l'INGV è componente del Servizio nazionale della Protezione Civile e svolge, in regime di convenzione con il Dipartimento, le attività di cui alla lettera a), relativamente alla valutazione della pericolosità e del rischio sismico e vulcanico, nonché alle lettere, c), d), ed e) del comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto legislativo;

che il 31/12/2006 è scaduta la convenzione triennale, sottoscritta in data 15/4/2004 tra il Dipartimento e l'INGV per le attività di cui al punto precedente;



VISTI

- gli artt. 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- l'art. 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;
- il decreto - legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, con la legge 9 novembre 2001, n. 401;

CONSIDERATO

- che è necessario, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 381/1999 procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione, anche ai fini della pianificazione, valutazione e prevenzione del rischio sismico e vulcanico del Paese, tenuto conto delle esperienze maturate nel corso dei trienni 2001 - 2003 e 2004 - 2006 e, in particolare, in occasione degli eventi sismici e vulcanici che hanno interessato il territorio nazionale nel recente passato;
- che, per quanto riguarda la valutazione del rischio sismico, è necessario disporre di una rete di rilevamento opportunamente distribuita su tutto il territorio nazionale con trasmissione diretta e continua di tutti i dati di osservazione ad appositi centri di raccolta ed elaborazione;
 - che, per quanto riguarda il rischio vulcanico, è necessario disporre di una rete di rilevamento dei fenomeni legati al vulcanismo per ciascuno degli apparati vulcanici attivi;
 - che è, altresì, necessario mantenere in efficienza tutta la complessa struttura come sopra determinata, sviluppandola e integrandola secondo le specifiche esigenze del Servizio nazionale di Protezione Civile, con particolare riferimento alla tempestiva comunicazione di informazioni utili ai fini della dichiarazione dei diversi stati di allertamento;
 - che un'attività di sorveglianza tecnico - scientifica sulla sismicità del territorio e sui fenomeni vulcanici, finalizzata ai compiti di Protezione Civile deve avere svolgimento ininterrotto e uno specifico assetto organizzativo che consenta la trasmissione in tempo reale di tutte le informazioni riguardanti eventi e rischi sismici e vulcanici di interesse del Dipartimento anche verso il Dipartimento stesso;
 - che a tal fine è necessario mantenere un collegamento diretto, 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, dei sistemi operativi dell'INGV e del Dipartimento;
 - che le attività di cui sopra devono essere sviluppate anche al fine di una migliore conoscenza del rischio sismico e del rischio vulcanico in tutto il territorio nazionale;
 - che un programma di ricerca sulla sismogenesi e sul vulcanismo, anche in particolari aree del territorio nazionale, deve avere un adeguato sviluppo pluriennale;




- che l'INGV svolge attività tecnico - scientifica con riferimento a situazioni precedenti, concomitanti e conseguenti un'emergenza sismica o vulcanica;
- che l'INGV ha maturato nel tempo le competenze scientifiche necessarie per lo svolgimento delle attività, istituendo, sviluppando e consolidando specifiche organizzazioni di mezzi e di personale dedicate in maniera esclusiva e ininterrotta ai compiti sopra richiamati;
- che, nelle more del rinnovo della convenzione, l'INGV ha comunque assicurato al Dipartimento dal 1° gennaio 2007 tutto il supporto tecnico - scientifico per la sorveglianza delle aree sismiche e vulcaniche e per la valutazione dei possibili scenari di pericolosità;
- che una pianificazione triennale consente di programmare nel tempo l'attività dell'INGV nel quadro di un miglioramento dei servizi di protezione civile;
- che gli Indirizzi Operativi del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, pubblicati nel Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 aprile 2004, rappresentano il necessario e generale quadro organizzativo e funzionale a cui riferire anche i rapporti tra il Dipartimento e l'INGV, inteso come una rete nazionale di centri di competenza,
- che tali indirizzi generali saranno esplicitati nei relativi allegati tecnici che descrivono gli indirizzi generali per la gestione operativa e funzionale dei rapporti tra L'INGV ed il Dipartimento della Protezione Civile
- che il decreto - legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, con la legge 9 novembre 2001, n. 401 recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile" ha attribuito al Dipartimento nuove e più gravose attività in materia di previsione, prevenzione e monitoraggio degli eventi sismici, vulcanici e geologici;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE**

Articolo 1

- 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
- 1.2. La presente convenzione-quadro disciplina lo svolgimento di funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale e la realizzazione di studi e ricerche, ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381.
- 1.3. Qualsiasi altro atto o accordo avente per oggetto le stesse attività deve essere definito nel rispetto dei termini e degli indirizzi generali disciplinati nella presente convenzione / quadro



che, pertanto, costituisce quadro di riferimento per il monitoraggio e la sorveglianza sismica e vulcanica in tutti i rapporti con il Dipartimento.

Articolo 2

Con la presente convenzione-quadro l'INGV si impegna a:

- a) mantenere in efficienza le reti geofisiche e geochimiche, nonché le stazioni di osservazione visiva per la sorveglianza delle aree sismiche e vulcaniche del territorio nazionale e delle aree limitrofe e ad assicurare un collegamento diretto e continuo con il Dipartimento della Protezione Civile ai fini della tempestiva comunicazione di tutti gli eventi sismici e dei fenomeni vulcanici rilevanti che si verificano o interessano il territorio nazionale, così come previsto negli allegati tecnici di cui al successivo articolo 3; nonché alla trasmissione e all'interscambio dei dati e delle informazioni necessarie e utili per l'allertamento del Servizio nazionale della Protezione Civile;
- b) sviluppare e innovare tecnologicamente le attuali reti di controllo sismico e vulcanico al fine di meglio definire i parametri degli eventi suddetti;
- c) procedere all'analisi in tempo reale di tutti i dati di osservazione provenienti dalle stazioni delle reti per la immediata individuazione degli eventi sismici e vulcanici e delle zone colpite o esposte al rischio;
- d) intervenire d'intesa e in coordinamento con il Dipartimento con adeguati mezzi di osservazione e monitoraggio geologico, geofisico e geochimico nelle zone interessate da eventi sismici e vulcanici, al fine di uno studio di dettaglio sulle caratteristiche e sulla evoluzione degli eventi stessi e della valutazione delle relative implicazioni ai fini di Protezione Civile;
- e) mantenere, ai fini di cui alla precedente lettera d), efficiente e operativa una struttura di pronto intervento dotata di personale e attrezzature adeguate;
- f) fornire, su richiesta del Dipartimento, pareri e consulenze in materia di rischio sismico e di rischio vulcanico;
- g) fornire ogni elemento tecnico - scientifico utile ai fini delle valutazioni da parte della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 300/1999;
- h) implementare un programma pluriennale di studio dei fenomeni sismici e vulcanici delle regioni italiane, finalizzato allo sviluppo e alla messa in opera di sistemi di valutazione della pericolosità sismica e vulcanica, anche con il coinvolgimento di altri enti di ricerca e università nazionali, comunitari e internazionali.



Articolo 3


- 3.1. L'articolazione delle attività oggetto della presente convenzione - quadro, nonché le modalità e le procedure per il trasferimento dei dati e delle informazioni al Dipartimento, sono definite in appositi documenti tecnici da predisporre e approvare congiuntamente entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione - quadro medesima.
- 3.2. I suddetti documenti dovranno tener conto dello sviluppo di tutte le attività di sorveglianza sismica e vulcanica, delle attività di studio e ricerca finalizzate agli obiettivi di Protezione Civile e delle esigenze procedurali di comunicazione e trasferimento dati con riferimento alle specifiche esigenze del Dipartimento, nonché disciplinare le attività di supporto con mezzi aerei, con natanti o altro, organizzate dal Dipartimento per le operazioni di sorveglianza e di manutenzione delle reti di monitoraggio.
- 3.3. Il Dipartimento e l'INGV si impegnano reciprocamente a favorire, per un periodo di tempo determinato, l'interscambio delle professionalità necessarie per il perseguimento dei fini di cui alla presente convenzione, fermo restando che, salvo diverso accordo tra le parti, il trattamento economico fondamentale ed accessorio resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
- 3.4. Lo svolgimento delle attività previste negli allegati tecnici dovrà avvenire in modo da garantire al Dipartimento, con la tempestività e la continuità di cui alle premesse, ogni informazione che interessi aree sismiche e vulcaniche del territorio nazionale e l'acquisizione di conoscenze e innovazioni, relativamente ai temi prioritari caratterizzanti le attività e i compiti del Servizio nazionale della Protezione Civile.
- 3.5. Per quanto possibile, le predette informazioni saranno fornite anche in relazione a eventi verificatisi in altri Paesi.

Articolo 4

La presente convenzione ha per oggetto l'attività relativa al triennio 2007 - 2009.

Articolo 5

- 5.1. Per lo svolgimento di tutte le attività previste dalla presente convenzione - quadro, il Dipartimento assicura il finanziamento a proprio carico del complessivo importo stabilito di € 64.500.000,00 (sessantaquattromilionicinquecentomila/00), in ragione di € 21.500.000,00 (ventunomilionicinquecentomila/00) per ciascun anno.
- 5.2. L'importo annuo di € 21.500.000,00 (ventunomilionicinquecentomila/00) è riferito, per l'anno 2007:



- a) per Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) al mantenimento delle attività di monitoraggio e sorveglianza;
- b) per Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) allo sviluppo e all'innovazione tecnologica delle reti di monitoraggio e all'ottimizzazione di tutte le attività di monitoraggio;
- c) per Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per studi e ricerche su tematiche finalizzate alle attività di monitoraggio sismico e vulcanico e su zone di particolare interesse sismologico e vulcanologico, specificamente individuate.

Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, rispettivamente:

- a) per Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) al mantenimento delle attività di monitoraggio e sorveglianza;
- b) per Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) allo sviluppo e all'innovazione tecnologica delle reti di monitoraggio e all'ottimizzazione di tutte le attività di monitoraggio;
- c) per Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per studi e ricerche su tematiche finalizzate alle attività di monitoraggio sismico e vulcanico e su zone di particolare interesse sismologico e vulcanologico, specificamente individuate.

5.3. Nell'ambito della complessiva disponibilità finanziaria di cui sopra, gli importi relativi alle attività di cui alle lettere b) e c) verranno precisati una volta approvati i relativi documenti tecnici, da predisporre ai sensi del precedente articolo 3.

5.4. L'importo annuale del finanziamento così definito, sarà erogato come segue:

ATTIVITÀ DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA a) DEL PRESENTE ARTICOLO:

- per l'anno 2007:


il 50% successivamente all'approvazione, da parte del Dipartimento, di un programma delle attività da svolgere nell'anno di riferimento e del piano finanziario ed alla registrazione del decreto approvativo della presente convenzione da parte dei competenti organi di controllo; il restante 50% al termine del primo semestre di attività, previa approvazione della rendicontazione delle spese sostenute, predisposta secondo le modalità indicate nel presente articolo;

- per gli esercizi successivi (2008 e 2009):

il 50% successivamente all'approvazione da parte del Dipartimento di un programma delle attività da svolgere nell'anno di riferimento, previa approvazione della rendicontazione delle spese sostenute nell'anno precedente predisposta secondo le modalità indicate nel presente articolo; il restante 50% al termine del primo semestre di attività, previa approvazione della rendicontazione delle spese sostenute, predisposta secondo le modalità indicate nel presente articolo;

B

Att



ATTIVITÀ DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE b) e c) DEL PRESENTE ARTICOLO:

- Per l'anno 2007:

1) il 50% all'avvenuta approvazione dei documenti tecnici di cui al precedente articolo 3 ed alla registrazione del decreto approvativo della presente convenzione da parte dei competenti organi di controllo; il restante 50% al termine del primo semestre di attività, previa approvazione della rendicontazione delle spese sostenute, predisposta secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2) per l'anno 2008:

attraverso due rate anticipate ciascuna pari al 50% dell'importo annuale, di cui la prima entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione della rendicontazione delle spese sostenute, predisposta secondo le modalità indicate nel presente articolo, e la seconda entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione della rendicontazione delle spese sostenute, predisposta secondo le modalità indicate nel presente articolo:

3) per l'anno 2009:


attraverso una prima rata anticipata pari al 50% dell'importo annuale entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione della rendicontazione delle spese, predisposta secondo le modalità indicate nel presente articolo, una seconda rata anticipata pari al 40% dell'importo annuale entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione della rendicontazione delle spese sostenute, predisposta secondo le modalità indicate nel presente articolo; una terza rata a saldo pari al restante 10% dell'importo annuale entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di una relazione conclusiva sulle attività e, comunque, successivamente all'approvazione della rendicontazione finale complessiva delle spese sostenute, predisposta secondo le modalità indicate nel presente articolo.

5.5. La rendicontazione delle attività e delle modalità di spesa dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel "Documento Tecnico di rendicontazione", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

5.6. La ripartizione del finanziamento erogato dal Dipartimento per le attività previste nella presente convenzione, dovrà essere indicata nel piano finanziario predisposto dall'INGV, secondo le modalità indicate nel suddetto Documento Tecnico di Rendicontazione.

5.7. Le relazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3) consistono:

- per le attività di cui al precedente art. 5.2, lettera a), in un rapporto sulle attività di sorveglianza corredato dell'indicazione della quota parte delle spese di personale e di funzionamento riferibili allo svolgimento di tali attività;



- per le attività di cui al precedente art. 5.2, lettere b) e c), nella documentazione di spesa accompagnata da un rapporto scientifico sulle attività svolte.

Articolo 6


- 6.1. Il Dipartimento ha la facoltà di effettuare verifiche, constatazioni e accertamenti sul regolare svolgimento delle attività previste nella presente convenzione - quadro e nei successivi documenti tecnici, nonché di formulare eventuali proposte per l'approfondimento, l'integrazione e lo sviluppo di singoli aspetti, nonché di modificare, qualora necessario e d'intesa con l'INGV, gli allegati tecnici.
- 6.2. Al fine di consentire le verifiche, i documenti a consuntivo, in particolare quelli riguardanti gli impegni di spesa per le attività di manutenzione e integrazione delle reti e le attività di studio e di ricerca, saranno redatti in diretto riferimento alle voci di spesa previste nei documenti tecnici.

Articolo 7

- 7.1. L'INGV si impegna a non diffondere dati e notizie su eventi sismici e vulcanici e alle connesse valutazioni di scenari di pericolosità o di rischio senza la preventiva autorizzazione del Dipartimento, che ha la facoltà di considerare riservati alcuni dati, documenti ed elaborati e stabilire le modalità e i tempi di eventuale pubblicizzazione. In ogni caso, i documenti prodotti nell'ambito delle attività finanziate dalla presente convenzione, comunque diffusi via stampa o via internet, devono riportare il logo del DPC accanto a quello dell'INGV.
- 7.2. Le disposizioni sopra citate non riguardano la pubblicazione su riviste scientifiche dei risultati di studi e ricerche realizzati nell'ambito della presente convenzione-quadro e dei relativi documenti tecnici, che dovranno, comunque, riportare, in modo ampio ed esaustivo, che lo studio è stato reso possibile grazie al supporto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.

Articolo 8

- 8.1. L'estensione della presente convenzione alla realizzazione di ulteriori progetti scientifici nell'ambito di altre discipline geofisiche di interesse per gli organi di Protezione Civile potranno essere oggetto di ulteriori documenti tecnici, da predisporre con le modalità di cui al predetto art. 3.
- 8.2. Tali documenti tecnici saranno corredati di atti amministrativi concernenti gli ulteriori necessari corrispettivi finanziari.



Articolo 9

La presente convenzione è vincolante per I.N.G.V. dalla data di sottoscrizione mentre lo sarà per il Dipartimento ad avvenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte della Corte dei Conti.

Il Dipartimento darà comunicazione all'I.N.G.V. dell'avvenuta registrazione.

Articolo 10


La presente convenzione è sottoposta agli organi di controllo secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 11

La presente convenzione, redatta in tre originali, è soggetta a registrazione a taxa fissa; le spese di registrazione e bollo sono a carico dell'INGV.


PER IL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il Dirigente delegato
(Prof. Mauro DOLCE)



PER L'ISTITUTO NAZIONALE DI
GEOFISICA E VULCANOLOGIA

(Prof. Enzo BOSCHI)



L'UFFICIALE ROGANTE
(Dott. Rosario ROMANO)

